

COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 17/03/2025

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Oggetto: Ricorso/reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 del 04/03/2025, depositato in data 10 marzo 2025 dalla società F.C. Domagnano.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

ESAMINATO il Ricorso/reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 del 04/03/2025, depositato in data 10 marzo 2025 dalla società F.C. Domagnano, con il quale la predetta Società ha contestato:

- la squalifica per 4 giornate comminata dal Giudice Sportivo "per doppia ammonizione e per gravi e reiterate offese nei confronti degli arbitri della gara, dall'intero degli spogliatoi dopo l'espulsione" al proprio tesserato Allenatore sig. Paolo Rossi;
- la multa di 300,00 € comminata dal Giudice Sportivo alla società F.C. Domagnano;
- la sproporzionalità della sanzione inflitta;

ESAMINATO il referto arbitrale relativo alla partita di Campionato Sammarinese Cailungo - Domagnano del 1 marzo 2025;

SENTITO in data 14 marzo 2025 il signor Fabiano Piscaglia, quale presidente *pro tempore* della Società F.C. Domagnano;

CONFERMA la sanzione comminata dal Giudice Sportivo nei confronti dell'Allenatore Sig. Paolo Rossi;

ACCOGLIE parzialmente il ricorso/reclamo della Società F.C. Domagnano nella parte in cui si richiede la riduzione della sanzione pecuniaria irrogata che viene pertanto ridotta da Euro 300,00 ad Euro 200,00 vista la presenza unicamente di frasi offensive che quindi non hanno integrato l'altra fattispecie prevista dalla norma sanzionatoria applicabile al caso di specie.

Si restituisce la tassa di ricorso/reclamo.

DISPONE che il presente provvedimento sia pubblicato su Comunicato Ufficiale.

COMMISSIONE DISCIPLINARE
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO